

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 luglio 1989

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VESDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 26 settembre 1988, n. 76.

Contributo della regione Toscana al fondo di solidarietà nazionale istituito dalla regione Piemonte Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1988, n. 77.

E.T.S.A.F. - Approvazione rendiconto esercizio finanziario 1986 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1988, n. 78.

Costituzione osservatorio sul mercato del lavoro . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 79.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1987, n. 8. Misure urgenti per il settore dei trasporti pubblici. . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 80.

Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento C.E.E. 6 febbraio 1979, n. 720 . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 81.

Legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9. Organizzazione turistica della regione Toscana. Norma interpretativa dell'art. 2 lettera b). Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 82.

Interventi finanziari a favore della Società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE) S.p.a. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1988, n. 83.

Interventi a sostegno dell'occupazione attraverso la creazione di nuove imprese Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1988, n. 84.

C.R.E. - Centro di riferimento emotrasfusionale. Approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 1987 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1988, n. 85.

Modifica alla legge regionale n. 24/88: «Costituzione consorzio regionale di idrobiologia e pesca» Pag. 9

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 1.

Modificazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985-1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39: «Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita». Pag. 10

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3.

Comunità montana Monti Martani e del Serano - Zona omogenea E - Modifica dello statuto Pag. 10

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1988, n. 45.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1: «Interventi regionali in materia di movimenti migratori» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1988, n. 46.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14: «Finanziamento presidi socio-assistenziali a carattere residenziale» Pag. 11

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1988, n. 47.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativa prima nota di variazione Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 48.

Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1^a qualifica dirigenziale Pag. 11

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 49.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dei laboratori di sanità pubblica Pag. 12

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 50.

Misure urgenti di adeguamento del piano socio-sanitario regionale approvato con legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 e prorogato con legge regionale 15 giugno 1988, n. 30.

Pag. 14

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 51.

Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 28.

Pag. 15

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 52.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988: Parco naturale dell'Argentera; Parco naturale del Sacro Monte di Crea; Parco naturale delle Lame del Sesia; Azienda regionale dei Parchi suburbani (Venaria Reale); Parco naturale dei Laghi di Avigliana Pag. 15

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 26 settembre 1988, n. 76.****Contributo della regione Toscana al fondo di solidarietà nazionale istituito dalla regione Piemonte.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 57 del 21 settembre 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

È attribuito al comitato regionale di solidarietà, costituito dalla regione Piemonte con deliberazione del consiglio regionale del 10 gennaio 1980, n. 545, 263, un contributo della regione Toscana di L. 20.000.000 (ventimilioni).

La giunta è autorizzata alla erogazione del contributo sul conto corrente postale n. 24317109, via Alfieri, 15, Torino, per i fini di cui sopra.

Art. 2.

Alla spesa derivante dalla presente legge viene fatto fronte con i fondi di cui al cap. 11830 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la successiva variazione:

(Omissis).

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 26 settembre 1988

BARTOLINI

La presente legge approvata dal consiglio regionale nella seduta del 30 giugno 1981 è stata dichiarata legittima dalla Corte costituzionale, ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma della Costituzione, con sentenza n. 829 del 21 luglio 1988, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 27 luglio 1988, n. 30.

89R0085**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1988, n. 77.****E.T.S.A.F. - Approvazione rendiconto esercizio finanziario 1986.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 21 al Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 62 del 7 novembre 1988)**(Omissis).***89R0086****LEGGE REGIONALE 28 ottobre 1988, n. 78.****Costituzione osservatorio sul mercato del lavoro.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 62 del 7 novembre 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

1. Per lo sviluppo delle politiche del lavoro, in attuazione dei principi statutori e degli obiettivi contenuti negli atti di programmazione generale e settoriale, per il perseguimento delle finalità di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845 «Legge-quadro in materia di formazione professionale», alla legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16 «Disciplina degli interventi in materia di formazione professionale» ed al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1987, n. 62 «Recepimento dell'accordo contrattuale nazionale relativo al triennio 1985/87. Modifica ed integrazione alle leggi regionali sullo stato giuridico ed economico del personale» ed in riferimento alla legge 28 febbraio 1987, n. 56 «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro», la Regione Toscana realizza un'attività permanente di osservazione, di analisi e di previsione della struttura e delle dinamiche del mercato del lavoro e verifica delle iniziative a questa conseguenti.

2. Per il perseguimento dei fini di cui al comma precedente la Regione opera stabilendo le opportune forme di intesa e di collaborazione con l'Osservatorio del mercato del lavoro di cui all'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con gli enti locali della Toscana, le altre Regioni, lo Stato anche nelle sue articolazioni decentrate, e con la Comunità Europea tramite lo Stato.

3. Lo strumento operativo della Regione per il conseguimento dei fini indicati è individuato nell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, di seguito indicato ORML, all'interno del servizio «Osservatorio mercato del lavoro e orientamento» come definito dalla legge regionale 26 agosto 1987, n. 48.

4. L'ORMIL fornisce gli elementi di conoscenza sul mercato del lavoro prevalentemente ai fini:

a) dell'esercizio delle funzioni regionali in materia di formazione professionale e di orientamento professionale in attuazione di quanto previsto dell'art. 3 e dall'art. 5, primo comma, della legge regionale 21 febbraio 1985, n. 16;

b) della programmazione, gestione e verifica degli interventi attinenti ai problemi economici, dell'occupazione, della disoccupazione, della mobilità dei lavoratori, del rapporto tra domanda ed offerta di lavoro.

Art. 2.**Attività**

1. L'ORMIL realizza le seguenti attività:

a) progettazione e svolgimento di indagini, studi e ricerche;
b) definizione di standards metodologici per la raccolta, elaborazione ed analisi delle informazioni, d'intesa con i soggetti interessati;

c) organizzazione e gestione degli archivi dei dati statistici in materia di economia e lavoro, e loro aggiornamento ed integrazione, nell'ambito del sistema informativo regionale;

d) progettazione ed attuazione del controllo di efficacia occupazionale degli interventi di formazione professionale e di orientamento professionale di cui all'art. 13, secondo comma, lettera a) della legge regionale 21 febbraio 1985 n. 16, nonché dei progetti connessi alla politica attiva del lavoro;

e) informazioni sui dati disponibili, con garanzia di accesso ad essi da parte di tutti i soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta, nel rispetto della legislazione sul segreto statistico;

f) diffusione dell'informazione tra i soggetti interessati nelle forme opportune;

g) cura dei rapporti con gli organi centrali e decentrati dello Stato preposti alla gestione ed al controllo dei fenomeni del mercato del lavoro, con le parti sociali, con i centri studi ed istituti di ricerca pubblici e privati e con ogni ente ed organismo pubblico rilevante per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 1.

2. Per lo svolgimento dell'attività dell'O.R.M.L., la Regione può avvalersi, anche tramite convenzione dell'I.R.P.E.T. o affidare incarichi e definire contratti di ricerca con soggetti pubblici e privati ai sensi della legge regionale 25 giugno 1981, n. 54.

3. Allo scopo di realizzazione un sistema di informazione ed osservazione sul mercato del lavoro coordinato ed omogeneo, la Regione promuove la collaborazione con le analoghe strutture delle altre Regioni e dello Stato, nelle forme e con le modalità che saranno definite da apposite convenzioni.

Art. 3.

Comitato scientifico

1. La Regione, per le attività dell'ORML, istituisce un comitato scientifico con il compito di collaborare alla predisposizione del programma annuale di attività di cui al successivo art. 5, di fornire un supporto metodologico all'attività di rilevazione e di studio e di esprimere pareri per la verifica dell'attività svolta.

2. Il comitato scientifico è composto da cinque docenti ed esperti nelle discipline statistico-economiche, sociologiche e di diritto del lavoro, di cui:

- a) tre docenti universitari designati dagli Atenei toscani;
- b) il direttore dell'IRPET;
- c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio.

Alle riunioni del comitato scientifico partecipa, in qualità di segretario, un dirigente del servizio osservatorio del mercato del lavoro ed orientamento.

3. Il comitato è nominato dal consiglio regionale e dura in carica tre anni.

Il presidente è eletto dal comitato scientifico nel suo seno.

4. I compiti di segreteria tecnica sono svolti da funzionari addetti al servizio osservatorio sul mercato del lavoro ed orientamento.

5. Per la partecipazione alle attività del comitato scientifico è corrisposta a ciascun membro un'indennità di presenza pari a L. 180.000 per giornata di seduta, al lordo delle ritenute di legge.

6. L'indennità di cui al comma precedente è aggiornata con provvedimento della giunta regionale con le modalità e nei limiti indicati all'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816.

7. Ai membri del comitato residenti in comuni diversi da quello in cui ha luogo la riunione o che, per ragioni connesse con l'appartenenza al comitato, si recano in comuni diversi da quello di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione, secondo le modalità e nella misura stabilita per i consiglieri regionali.

Le indennità ed i rimborsi di cui al presente articolo sono corrisposti nel rispetto delle compatibilità con l'ordinamento che disciplina il rapporto di lavoro dei singoli componenti.

Art. 4.

Convenzioni con enti locali territoriali

1. Per la realizzazione delle attività dell'ORML la giunta regionale stipula convenzioni-quadro con le province e con l'Associazione intercomunale del circondario di Prato, individuato ai sensi della legge regionale 9 novembre 1972, n. 29. Le convenzioni-quadro devono prevedere:

- a) le modalità di attuazione del coordinamento politico-amministrativo in funzione della reciproca informazione sui problemi del mercato del lavoro e le modalità di partecipazione alla programmazione ed alla verifica delle attività;
- b) le modalità di costruzione del sistema informativo dell'Osservatorio del mercato del lavoro da attuarsi nell'ambito territoriale di competenza;

c) le modalità per l'attuazione ed il coordinamento delle attività di rilevazione, di indagine e di ricerca che si svolgono sul territorio di competenza;

d) la individuazione degli uffici e delle strutture degli enti da impegnare nelle attività;

e) l'individuazione delle risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attività oggetto di convenzione;

f) l'individuazione di un unico strumento tecnico-operativo per il coordinamento dell'attività.

2. Sulla base del programma annuale di attività verranno stipulati dalla giunta regionale convenzioni specifiche con i medesimi Enti di cui al precedente comma.

3. In relazione a specifiche esigenze di intervento su particolari problematiche locali, la giunta regionale può stipulare le convenzioni di cui al comma precedente anche con altri Enti locali territoriali.

4. In caso di impossibilità a procedere o di indisponibilità da parte degli enti di cui al comma primo, la giunta regionale interviene direttamente per assicurare l'attuazione del programma di attività dell'ORML.

Art. 5.

Programmazione dell'attività

1. L'ORML opera tramite programmi annuali di attività approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

2. Il programma annuale contiene:

- a) gli obiettivi di attività
- b) le linee di attività
- c) le attività da svolgere direttamente
- d) le attività da svolgere in convenzione con le province e gli altri enti locali;
- e) la ripartizione dei finanziamenti per obiettivi e filoni di attività;
- f) la verifica del precedente programma.

3. La proposta di programma annuale che la giunta trasmette entro il 15 dicembre di ciascun anno al consiglio per l'approvazione tiene conto:

- a) delle proposte e dei pareri del comitato scientifico di cui al precedente art. 3;
- b) delle proposte e dei pareri delle province;
- c) delle proposte e dei pareri della commissione regionale per l'impiego, istituita con legge 4 agosto 1978 n. 479 e successive modificazioni.

4. Entro il 30 settembre di ogni anno la giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale ed un rapporto sui problemi occupazionali e relative ipotesi di intervento.

Art. 6.

Oneri finanziari

Agli oneri finanziari di cui alla presente legge, decorrenti dall'anno 1989, si fa fronte, a partire da tale anno con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 ottobre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 20 settembre 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 ottobre 1988.

89R0087

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 79.

Modifiche all'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1987, n. 8. Misure urgenti per il settore dei trasporti pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 16 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Articolo unico**

L'art. 3 della legge regionale 3 febbraio 1987 n. 8 è sostituito dal seguente:

Al recupero da parte della Regione del finanziamento concesso sarà provveduto al momento della concessione dei mutui di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986 n. 833, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987 n. 18.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1988 ed è stata vista dal commissario del Governo il 29 ottobre 1988.

89R0088

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 80.

Assunzione nei ruoli regionali dei divulgatori agricoli formati ai sensi del regolamento C.E.E. 6 febbraio 1979, n. 720.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 16 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Finalità**

Per garantire lo svolgimento di un efficace servizio di divulgazione agricola sul proprio territorio, la Regione, in attuazione del regolamento n. 270/1979 approvato dal consiglio delle Comunità Economiche Europee il 6 febbraio 1979, successivamente modificato con regolamento n. 1760/1987 del 15 giugno 1987, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia, e sulla base del piano quadro nazionale formulato a norma del predetto regolamento e approvato con decisione della commissione delle Comunità Economiche Europee il 23 marzo 1981, riesaminato ed aggiornato ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 270/1979, individua, nell'ambito dei posti vacanti della dotazione organica del ruolo unico regionale della VN e VI qualifica funzionale, di cui all'art. 56 della legge regionale 29 dicembre 1987 n. 62, rispettivamente n. 23 posti del profilo Istruttore direttivo tecnico-professionale e n. 2 posti del profilo Istruttore tecnico.

Art. 2.**Assunzione in ruolo dei divulgatori agricoli**

1. Nei posti individuati nel precedente articolo possono essere inquadrati i divulgatori agricoli rispettivamente in possesso del diploma di laurea in Scienze agrarie o in Scienze delle produzioni animali o in Scienze forestali (VII qualifica funzionale) o del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario (VI qualifica funzionale), che abbiano superato o supereranno, per conto della regione Toscana, le prove finali dei corsi organizzati relativamente agli anni 1986, 1987, 1988, dal consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (C.I.F.D.A.) per il centro Italia, di cui alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 56.

Art. 3.**Domande e requisiti per l'assunzione**

1. Ai fini dell'inquadramento gli interessati devono presentare domanda di assunzione, in carta legale, alla regione Toscana nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano superato le prove finali dei corsi relativi agli anni 1986 e 1987, e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del superamento delle prove finali, qualora partecipino al corso relativo all'anno 1988.

2. Alla domanda, che dovrà essere indirizzata al presidente della giunta regionale, dovrà essere allegata la seguente documentazione, in regola con le vigenti norme in materia di bollo:

- a) originale del titolo di studio richiesto per l'assunzione o copia autentica dello stesso, ovvero documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione di esso;
 - b) certificato di cittadinanza italiana;
 - c) certificato generale del casellario giudiziale;
 - d) certificato di nascita;
 - e) certificato medico della U.S.L. competente del comune di residenza attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;
 - f) certificato del possesso dei diritti politici;
 - g) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare di congedo illimitato per coloro che abbiano prestato servizio di leva o, in caso negativo, il certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o il certificato di iscrizione nelle liste di leva;
 - h) certificato rilasciato dal predetto consorzio Interregionale, dal quale dovrà risultare: 1) l'ammissione del candidato ai corsi di formazione per divulgatori agricoli polivalenti e la collocazione del medesimo alla graduatoria dei vincitori per la regione Toscana; 2) il superamento dei corsi da parte del candidato con relativa votazione.
- Tutti i certificati, ad eccezione di quelli indicati nelle lettere a), d), g) h) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi.

Art. 4.**Utilizzazione della graduatoria**

1. L'assegnazione alle sedi di servizio e la nomina in prova è disposta dalla giunta regionale con propria deliberazione, avuto riguardo alle graduatorie dei corsi e alle norme che regolano la precedenza e la preferenza.

Art. 5.**Norma finanziaria**

1. La spesa per il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale con la presente legge è imputata al cap. 00220 del bilancio preventivo 1988, che presenta la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1988 ed è stata vista dal commissario del Governo il 29 ottobre 1988.

89R0089

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 81.

Legge regionale 23 febbraio 1988 n. 9. Organizzazione turistica della regione Toscana. Norma interpretativa dell'art. 2 lettera b).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 16 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Articolo unico

Norma interpretativa

L'art. 2 lettera b) della legge 23 febbraio 1988 n. 9 deve interpretarsi nel senso che sia le competenze relative alla nomina, sia le competenze relative al funzionamento delle commissioni giudicatrici per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali di cui all'art. 11 della legge 17 maggio-1983 n. 217, permangono alle Camere di commercio fino a quando la Regione non provvederà con opportuna disciplina sostanziale a determinare l'effettivo passaggio di competenze alle province.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 ottobre 1988.

89R0090

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1988, n. 82.

Interventi finanziari a favore della Società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE) S.p.a.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 64 del 16 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito delle azioni tese ad agevolare e sviluppare le iniziative di promozione attraverso l'adeguamento e il potenziamento delle attività di organizzazione e gestione delle manifestazioni espositive, la regione interviene a favore della «Società per la gestione degli spazi espositivi (SO.GE.SE) S.p.a.» di cui alla legge regionale 4 settembre 1984, n. 58 per il miglioramento degli impianti e delle attrezzature siti nel complesso della «Fortezza da Basso» di Firenze.

Art. 2.

Interventi finanziari

2. La giunta regionale è autorizzata ad intervenire finanziariamente a favore della SO.GE.SE. S.p.a., sulla base di progetti di intervento per le finalità indicate al precedente art. 1 dalla stessa presentati, con contributi annuali costanti fino ad un massimo di lire 2.000.000.000 per una durata di dieci anni a valere sul limite di impegno decennale a decorrere dal 1989.

Art. 3.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1989, con legge di bilancio, utilizzando allo scopo lo stanziamento di lire 2.000.000.000 iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1988-1990, sul programma 2.2.4. per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 7 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 settembre 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 ottobre 1988.

89R0091

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1988, n. 83.

Interventi a sostegno dell'occupazione attraverso la creazione di nuove imprese.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 66 del 24 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di dare attuazione al diritto al lavoro secondo il dettato dell'art. 4 dello statuto della regione Toscana e per adempiere ai compiti istituzionali e agli obiettivi programmatici regionali, la presente legge promuove lo sviluppo di occasioni di lavoro mediante il sostegno alla costituzione ed all'avvio di nuove imprese con particolare riferimento alle forme cooperative.

Art. 2.

Area di intervento

1. L'attività di sostegno è diretta alla costituzione di imprese operanti nei settori di competenza regionale.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Le provvidenze di cui alla presente legge sono disposte a favore di nuove imprese cooperative, costituite anche attraverso il rilevamento di aziende cessate o in procedura concorsuale, di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1986, n. 443, di società di persone e di imprese familiari.

2. Le imprese di cui al precedente comma devono essere costituite da:

- giovani disoccupati ed inoccupati al di sotto del 35° anno di età;
- lavoratori disoccupati iscritti alle liste di collocamento da oltre un anno;
- lavoratori già dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria a zero ore;
- lavoratori già in disoccupazione speciale o provenienti da aziende in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali;
- emigranti che siano ritornati da non oltre 3 anni, che siano cittadini italiani e che abbiano stabilito la loro residenza in Toscana.

3. Le imprese cooperative e le società di persone devono essere costituite per almeno il 50% dei componenti dai soggetti di cui al precedente secondo comma.

I soci non possono far parte di più di una cooperativa ovvero di altra società che usufruisca delle agevolazioni previste dalla presente legge.

4. Le cooperative devono ispirarsi ai principi di mutualità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni. A tali cooperative, in aggiunta dalle norme che le regolano, è inoltre richiesto che il numero dei dipendenti non superi il 20% del totale dei soci.

5. La sede legale e produttiva deve essere mantenuta nel territorio della regione Toscana per almeno 3 anni.

6. La composizione societaria deve permanere per almeno 3 anni dalla data di concessione dei benefici previsti dalla presente legge.

7. I progetti devono inoltre, in conformità con i principi di pari opportunità, contribuire a salvaguardare ed incrementare i livelli di occupazione femminile.

8. Le imprese devono essere costituite successivamente alla data del 1° settembre 1988.

Art. 4.

Tipologia degli interventi

Le attività di sostegno di cui al precedente art. 2 si sostanziano in:

- a) servizi di informazione, prima formazione, assistenza tecnica, formazione professionale;
- b) incentivazione finanziaria con contributi in conto capitale ed in conto interesse, nonché garanzie accessorie per la stipulazione di mutui contratti dalle nuove imprese ai sensi della presente legge;
- c) contributi per le spese di gestione su apposito fondo di rotazione.

Art. 5.

Servizi a favore delle nuove imprese

1. Il servizio di informazione è assicurato dai servizi di Orientamento professionale delle amministrazioni provinciali e da altri enti pubblici, associazionismo e privati eventualmente con esse convenzionati.

2. Le attività di prima formazione finalizzate ad orientare verso il lavoro autonomo i soggetti di cui al precedente art. 3, nonché a fornire conoscenze di base per l'impostazione di progetti di nuova imprenditoria, vengono realizzate dalle amministrazioni provinciali nell'ambito del piano di interventi per l'Orientamento professionale.

3. I servizi di assistenza tecnica per la progettazione, per l'avvio e per i primi tre anni di attività, sono assicurati con le modalità contenute nella delibera annuale di cui al successivo art. 10.

4. I servizi di formazione professionale sono assicurati ai sensi della legge regionale n. 16/85, sia tramite il piano degli interventi ordinari, sia nell'ambito della riserva di finanziamenti per la realizzazione di interventi urgenti ed imprevedibili di cui alla lettera d), terzo comma, dell'art. 4 della legge medesima.

Art. 6.

Incentivi finanziari per le nuove imprese

1. Può essere attribuito un contributo in conto capitale fino al 20% delle spese ammissibili.

2. Possono altresì essere corrisposti contributi in conto interesse o contributi in conto canone su operazioni di leasing, per entità fino al 60% delle spese ammissibili elevabile al 70% per le cooperative.

3. Le agevolazioni regionali di cui al primo e secondo comma del presente articolo non possono essere complessivamente superiori al 75% delle spese di investimento.

4. Per l'erogazione delle provvidenze di cui al precedente comma, la giunta regionale stipulerà specifiche convenzioni con istituti bancari e società di leasing ritenuti idonei.

5. Sono ritenuti ammissibili, per un ammontare complessivo non superiore a 400.000.000, gli investimenti relativi alle seguenti voci di spesa:

spese eventualmente sostenute per la definizione dei progetti di cui al successivo art. 11;

acquisto e ristrutturazione fabbricati, brevetti, macchine ed impianti.

6. La misura del contributo in conto interessi ed in conto canone su operazioni di leasing a favore delle nuove imprese e la durata massima dell'ammortamento sono stabilite con la deliberazione del consiglio regionale di cui al successivo art. 10.

7. Il consiglio regionale provvederà, con la deliberazione di cui al successivo art. 10, ad impartire direttive alla FIDI Toscana S.p.a. ai sensi della legge regionale n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni per la concessione delle garanzie accessorie sui mutui contratti con gli istituti di cui al presente articolo, assicurando condizioni di miglior favore rispetto agli interventi ordinari.

Art. 7.

Ulteriori incentivi finanziari

1. Possono essere concessi ulteriori contributi per la durata di un triennio, per le spese di gestione effettivamente sostenute, ivi comprese quelle relative all'eventuale assistenza tecnica, documentate ed accertate, nel limite del volume di spesa previsto nel progetto, fino ad un massimo del 50% delle spese per il primo anno, del 30% per il secondo, del 20% per il terzo (escluse le eventuali spese per le retribuzioni dirette, indirette e differite del personale occupato e degli oneri finanziari per investimenti con ammortamento pluriennale).

Il predetto limite è elevato, per le cooperative, al 60%, 40% e 30%.

La misura del contributo non può essere superiore a 20 milioni per il primo anno, 12 per il secondo, 8 per il terzo.

Per le cooperative il contributo è elevato a 30 milioni per il primo anno, 18 per il secondo, 12 per il terzo.

2. Le imprese che abbiano ottenuto i contributi di cui al precedente comma sono tenute, a partire dall'inizio del quinto esercizio finanziario, a restituirli alla regione Toscana sul capitolo relativo al fondo di rotazione di cui al successivo art. 15, terzo comma.

La regione Toscana provvederà a far pervenire agli interessati un piano di rientro articolato e comunque procederà secondo specifiche indicazioni determinate con la deliberazione di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Cumulo

1. Le provvidenze di cui alla presente legge non si cumulano con gli interventi allo stesso titolo disposti da altre normative.

2. I soggetti che possono accedere ai benefici di cui alla legge n. 44 del 28 febbraio 1986 sono esclusi dalle provvidenze finanziarie di cui alla presente legge.

Art. 9.

Revoca delle provvidenze

1. Le provvidenze erogate dalla presente legge sono revocate con deliberazione della giunta regionale, nei casi seguenti:

inosservanza dei commi quinto e sesto del precedente art. 3;

qualora l'impresa non applichi i contratti collettivi di lavoro e non rispetti le norme vigenti che regolano i rapporti di lavoro;

qualora i contributi siano utilizzati in modo difforme dagli obiettivi proposti;

qualora l'impresa rifiuti i controlli che la giunta regionale può disporre in ogni tempo sulla realizzazione del progetto.

Art. 10.

Deliberazione annuale

1. La giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio, propone all'approvazione del consiglio regionale, sentita la commissione regionale per l'impiego e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli Imprenditori, una deliberazione contenente i criteri di attuazione degli interventi.

2. Tale deliberazione contiene altresì:

a) l'indicazione dei settori prioritari per l'attività di sostegno, tenuto conto degli atti della programmazione regionale;

b) lo schema dell'eventuale convenzione con le associazioni nazionale e regionale delle Camere di commercio per la fornitura dei servizi di cui precedente terzo comma, art. 5;

c) i criteri di priorità per la formulazione della proposta di graduatoria dei progetti di cui all'art. 11 assumendo, fra gli altri, quello relativo all'occupazione dipendente eventualmente determinata ed alla sua qualità, in relazione alle categorie svantaggiate del mercato del lavoro;

d) la misura del contributo in conto interesse ed in conto canone su operazioni di leasing a favore delle nuove imprese e la durata massima dell'ammortamento, ai sensi del precedente art. 6;

e) le direttive alla FIDI Toscana S.p.a. per le garanzie accessorie ai sensi del precedente art. 6.

3. La giunta regionale, contestualmente alla proposta di deliberazione presenta una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 11.

Procedure

1. Per ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, le imprese di cui al precedente art. 3 presentano alla giunta regionale, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno, una domanda con allegato un progetto triennale contenente:

a) l'elenco nominativo dei soggetti che costituiscono l'impresa, la specificazione dell'appartenenza alle categorie di cui al precedente art. 3, secondo comma, per quanto richiesto dallo stesso articolo con l'indicazione del livello di istruzione e delle esperienze professionali possedute;

b) gli obiettivi produttivi ed occupazionali;

c) il piano degli investimenti;

d) il piano finanziario relativo agli investimenti;

e) la valutazione del mercato dei beni o servizi prodotti;

f) la previsione economica dell'attività dell'impresa;

g) il progetto relativo alle eventuali esigenze formative;

h) l'eventuale documentazione integrativa richiesta dalla giunta regionale;

i) ogni altro elemento ritenuto utile per la valutazione del progetto.

2. Le imprese che hanno ottenuto i benefici di cui all'art. 6 possono, al termine del primo esercizio finanziario, rivolgere domanda alla giunta regionale per ottenere gli ulteriori incentivi finanziari previsti dall'art. 7.

Art. 12.

Valutazione dei progetti

1. La giunta regionale è autorizzata, sentita la competente commissione consiliare, a stipulare, con idoneo soggetto scelto tra quelli istituzionalmente competenti, apposita convenzione al fine di assicurare una valida e tempestiva valutazione dei progetti presentati ai sensi del precedente art. 11.

2. Il soggetto convenzionato ai sensi del comma precedente costituisce un organismo denominato «Nucleo Tecnico di Valutazione».

3. Il nucleo esprime una motivata valutazione dell'ammissibilità dei progetti basata sulla economicità e produttività degli stessi.

4. Per i progetti dichiarati ammissibili, il nucleo, tenuto conto dei settori prioritari e dei criteri di priorità di cui al secondo comma, punti a) e c) dell'art. 10, redige una proposta di graduatoria che trasmette entro novanta giorni alla giunta regionale, contenente l'indicazione delle provvidenze da attivare.

5. Su richiesta dell'impresa e sulla base di apposita istruttoria, il nucleo può formulare alla giunta regionale una proposta concernente l'attivazione dei contributi di cui all'art. 7, indicandone i relativi importi e la graduatoria di accesso al fondo di rotazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 13.

Piano semestrale degli interventi finanziari

1. La giunta regionale, sulla base delle domande presentate e nel rispetto della proposta di graduatoria di cui all'art. 12, propone al consiglio regionale il piano semestrale degli interventi finanziari.

2. La proposta di deliberazione di cui al comma precedente, deve essere trasmessa al consiglio entro venti giorni dal ricevimento della proposta di graduatoria di cui al quarto comma del precedente art. 12. Analoga procedura viene impiegata per quanto disposto all'art. 7 ed al quinto comma del precedente art. 12.

Art. 14.

Verifica di efficacia

1. Ogni tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, tramite l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, predispone una specifica relazione sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi della presente legge e la trasmette al consiglio regionale ed alla commissione regionale per l'impiego.

Art. 15.

Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da disporre per analogo importo sugli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa» del bilancio 1988:

(Omissis).

2. Agli oneri per i successivi esercizi si farà fronte con le relative leggi di bilancio.

3. È istituito ed iscritto, a partire dal bilancio regionale 1989, un fondo di rotazione avente la seguente denominazione «Fondo di rotazione per il finanziamento delle iniziative di cui all'art. 7 della legge regionale n.

Art. 16.

Norme transitorie

1. La proposta di deliberazione di cui al precedente art. 10, per l'anno 1988, è presentata dalla giunta del consiglio regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per l'esercizio 1988 almeno il 70% dei fondi destinati agli incentivi finanziati è riservato alle imprese cooperative.

3. Le risorse riservate di cui al comma precedente che non dovessero essere utilizzate per mancanza di progetti idonei sono rese disponibili per le altre tipologie di imprese.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 14 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 4 ottobre 1988 ed è stata ~~vistata~~ dal commissario del Governo il 5 novembre 1988.

89R0092

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1988, n. 84.

C.R.E. - Centro di riferimento emotrasfusionale. Approvazione bilancio consuntivo esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 66 del 24 novembre 1988)

(Omissis).

89R0093

LEGGE REGIONALE 18 novembre 1988, n. 85.

Modifica alla legge regionale n. 24/88: «Costituzione consorzio regionale di idrobiologia e pesca».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 66 del 24 novembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I primi due alinea del primo comma dell'art. 8 dello statuto del «Consorzio regionale di idrobiologia e pesca» allegato alla legge regionale 6 aprile 1988, n. 24, sono soppressi e sostituiti dal seguente:

«dai tre rappresentanti della Regione di cui al precedente art. 6, primo comma».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 18 novembre 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 ottobre 1988 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 14 novembre 1988.

89R0094

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 1.

Modificazione della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27. Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in attuazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti per il periodo 1985-1987. Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 3 del 18 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma quarto dell'art. 35 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

«4. Le integrazioni tabellari relative alla 1ª e 2ª qualifica dirigenziale rispettivamente di L. 2.100.000 e L. 4.000.000 sono corrisposte in ragione del 30 per cento, 35 per cento, 35 per cento dal 1º gennaio 1986, dal 1º gennaio 1987 e dal 1º gennaio 1988».

Art. 2.

1. Il comma primo dell'art. 37 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1. L'aumento delle indennità di rischio e di reperibilità, di cui alle lettere g) e h) del precedente art. 36, è corrisposto per intero a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 gennaio 1989

MANDARINI

89R0095

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 2.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39: «Contributi a titolo di indennizzo per i danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 3 del 18 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1984, n. 39, le parole «al patrimonio zootecnico» sono sostituite con le parole «a bovini, equini, ovini e caprini al pascolo».

2. All'art. 2 le parole «3 gennaio 1980, n. 1» sono sostituite con le parole «3 giugno 1986, n. 21».

Art. 2.

1. All'art. 3 dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «In ogni caso sono indennizzabili fino al 100 per cento i danni al patrimonio zootecnico di cui all'art. 2 che si verificano nel territorio dei comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Costacciaro, Sigillo, Fossato di Vico, Valfabbrica e Gualdo Tadino».

Art. 3.

1. Il secondo comma dell'art. 5 è così sostituito: «Nel caso di animali giovani il valore minimo indennizzabile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

bovini ed equini di peso vivo pari a kg 250;

ovini e caprini di peso vivo pari a kg 10».

2. Il terzo comma dell'art. 5 è così sostituito: «Il valore stimato con le modalità di cui ai commi precedenti è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza».

Art. 4.

1. Il terzo comma dell'art. 7 è così sostituito: «La liquidazione degli indennizzi è effettuata, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 33 della legge 3 giugno 1986, n. 21, non oltre novanta giorni dalla domanda».

Art. 5.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento annuale del cap. 4196 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 gennaio 1989

MANDARINI

89R0096

LEGGE REGIONALE 10 gennaio 1989, n. 3.

Comunità montana Monti Martani e del Serano - Zona omogenea E - Modifica dello statuto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 3 del 18 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Gli articoli numeri 1, 2, 8, 12, 23 e 27 dello statuto, allegato alla legge regionale 19 maggio 1975, n. 31, sono sostituiti da quelli il cui testo è allegato alla presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 10 gennaio 1989

MANDARINI

(Omissis).

89R0097

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1988, n. 45.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1: «Interventi regionali in materia di movimenti migratori».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al comma primo dell'art. 24 le parole: «agli articoli 10, 14, 18, 19 e 22 della presente legge» sono soppresse e sostituite dalle parole: «alla presente legge».

2. Al comma terzo dell'art. 24, primo capoverso recante la denominazione del capitolo, sono soppresse le parole: «, per gli interventi di cui agli articoli 10, 18, 19 e 22».

3. Il comma quinto dell'art. 24 è soppresso e sostituito dal seguente: «Per l'attuazione degli interventi settoriali di cui agli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 20 della presente legge, possono essere altresì utilizzate le risorse disponibili nei rispettivi capitoli di bilancio degli assessorati competenti, nelle rispettive materie, secondo le indicazioni del programma di cui al precedente art. 3».

Art. 2.

1. Dopo l'art. 25 viene inserito un nuovo articolo 25-bis (*Norme transitorie*) con il seguente testo:

«Art. 25-bis - (*Norme transitorie*) - Per l'anno 1988 gli interventi di attuazione della presente legge, fatti salvi quelli relativi agli articoli 10 e 14 già regolamentati dal consiglio regionale ai sensi del precedente art. 3, ed in deroga allo stesso articolo, vengono deliberati dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale per l'emigrazione e la competente commissione consiliare».

Art. 3.

1. In deroga a quanto stabilito dal comma secondo dell'art. 22 della legge regionale n. 1/87 possono essere ammesse a contributo per il solo 1988 le associazioni e federazioni costituite con statuto almeno centoottanta giorni prima dell'entrata in vigore della presente legge e che operino a favore degli immigrati extra comunitari e degli emigrati piemontesi all'estero.

2. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 dicembre 1988

BELTRAMI

89R0098

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1988, n. 46.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 24 marzo 1986, n. 14: «Finanziamento presidi socio-assistenziali a carattere residenziale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, è abrogato.

Art. 2.

Il settimo comma dell'articolo unico della legge regionale 24 marzo 1986, n. 14, è così sostituito: «Fino al 31 dicembre 1988 gli interventi di cui al primo comma, non previsti nel piano di attività e spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, o in assenza dello stesso, sono finanziati previo parere favorevole dell'U.S.S.L. competente per territorio e previa verifica, da parte della giunta regionale, di congruità dei medesimi rispetto al Piano socio-sanitario regionale».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 21 dicembre 1988

BELTRAMI

89R0099

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1988, n. 47.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 e relativa prima nota di variazione.

(Pubblicata nel suppl. spec. al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1988)

(Omissis).

89R0100

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 48.

Disposizioni in merito ai concorsi speciali di cui all'art. 46 legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 ed all'accesso della 1^a qualifica dirigenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorsi speciali

1. L'attuazione dei concorsi speciali di cui all'art. 46 della legge regionale n. 40/84 e successive modifiche viene programmata con deliberazione della giunta regionale.

2. Sono fatti salvi i provvedimenti già adottati dalla giunta regionale relativi alla definizione dei profili professionali e rispettivi requisiti di accesso ai sensi dell'art. 46, legge regionale n. 40/84 e successive modifiche.

3. Ai fini dell'ammissione ai concorsi speciali, sono esclusi i dipendenti che abbiano conseguito l'inquadramento nella qualifica prevista quale requisito d'ammissione mediante altri concorsi speciali di cui all'art. 46, legge regionale n. 40/84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Accesso alla 1^a qualifica dirigenziale

1. Il secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, è sostituito dal seguente:

«Per accedere alla prima qualifica dirigenziale dall'esterno occorre essere in possesso del diploma di laurea, nonché ricoprire presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private, una qualifica direttiva corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie dell'8^a qualifica funzionale ed avere un'esperienza di servizio adeguatamente documentata maturata in tali enti o aziende, di almeno 5 anni in qualifiche direttive».

2. Alla riserva dei posti prevista dall'art. 21, primo comma, della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, così come modificato dalla legge regionale 11 giugno 1986, n. 22, può altresì accedere il personale regionale inquadrato nell'8^a qualifica, in possesso del diploma di laurea e di una anzianità di servizio di almeno 8 anni maturata nelle qualifiche 7^a e 8^a o livelli corrispondenti.

Art. 3.

Corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale

1. Per la prima attuazione dell'art. 29-bis della legge regionale 8 settembre 1986, n. 42, i corsi-concorsi per l'accesso alla 1ª qualifica dirigenziale approvati entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riservati al personale regionale in possesso dei prescritti requisiti di legge per l'accesso alla qualifica nonché titolare di profilo professionale di responsabile di unità operativa o di incarico di responsabilità di servizio, attribuiti con provvedimenti della giunta regionale.

2. Nei corsi-concorsi di cui al primo comma la selezione dei candidati prevista all'art. 29-bis, comma secondo, punto a), avviene mediante valutazione dei titoli professionali e di servizio, nonché della esperienza professionale maturata dai candidati.

Art. 4.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 45 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 dicembre 1988

BELTRAMI

89R0101

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 49.

Norme per l'organizzazione e il funzionamento dei laboratori di sanità pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 23 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. La Regione con la presente legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei laboratori di sanità pubblica, sulla base di quanto previsto dagli articoli 18, 20, 21 e 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 9 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 53 e dagli articoli 7, 10 e 11 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60, e dalle leggi del piano socio-sanitario.

Art. 2.

Definizione e natura

Il laboratorio di sanità pubblica è una struttura polifunzionale a supporto delle attività di prevenzione, vigilanza e controllo dei servizi delle UU.SS.SS.LL., con particolare riferimento ai servizi di Igiene pubblica e veterinario. Svolge altresì attività di supporto tecnico alle province, secondo le indicazioni dell'amministrazione regionale, nelle materie ad esse attribuite e rientranti nei compiti del laboratorio.

Il laboratorio di sanità pubblica è presidio multizonale a norma della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60.

La gestione del laboratorio di sanità pubblica è attribuita all'U.S.S.L. nel cui ambito territoriale esso è ubicato, in conformità a quanto previsto nella presente legge.

Le scelte di localizzazione e gli ambiti territoriali sono determinati dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 3.

Funzioni ambiti di intervento

Fermo restando i compiti ispettivi assegnati a ogni singola U.S.S.L., ai sensi degli articoli 20 e 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i laboratori di sanità pubblica esercitano, su richiesta, le funzioni tecniche di controllo, accertamento, verifica e rilevamento in materia di sanità pubblica, ivi compresa la tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro e la protezione dell'ambiente che non possono essere svolte direttamente dalle singole UU.SS.SS.LL. in quanto richiedono interventi e prestazioni di tipo analitico complesso ed attrezzature ad alta tecnologia.

Intervengono altresì, per consulenza e prestazioni a supporto ed integrazione delle attività dei servizi delle UU.SS.SS.LL. stesse anche per esami di laboratorio che abbiano finalità epidemiologiche.

I laboratori di sanità pubblica coadiuvano i competenti servizi della giunta regionale, in particolare ai fini delle rilevazioni epidemiologiche, delle rilevazioni ambientali, delle elaborazioni statistiche e del sistematico raccordo con l'attività di ricerca e di normazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro e dell'istituto di ricerca sulle acque del C.N.R.

I campi di intervento del laboratorio di sanità pubblica, riguardano:

igiene degli alimenti e degli altri prodotti destinati all'alimentazione in via diretta o mediata;

tutela dell'area, delle acque, del suolo igiene dell'abitato;

protezione dell'individuo e delle collettività dai rischi di natura fisica, chimica e biologica;

tutela della salute nell'ambiente di vita e di lavoro;

profilassi delle malattie infettive ed interventi nei confronti delle epidemie ed epizootiche;

sorveglianza dello stato di salute della popolazione.

Conseguentemente i laboratori di sanità pubblica esplicano le seguenti attività su indicazione delle UU.SS.SS.LL.:

indagini e controlli di tipo microbiologico, biologico, tossicologico, chimico, fisico e merceologico;

accertamenti microbiologici e sierologici, diagnostici e profilattici delle malattie infettive e parassitarie a fini epidemiologici;

consulenza ed interventi di tipo profilattico e preventivo e di protezione da rischi di natura chimica e fisica;

collaborazione con gli organi dello Stato specie nel settore dei farmaceutici, vaccini, emoderivati e presidi terapeutici per uso umano e veterinario, nonché disinfettanti e disinfestanti;

controlli di apparecchiature ed impianti;

studi e programmazione nel campo epidemiologico e raccolta, elaborazione e valutazione dei relativi dati e valutazioni di efficienza e di efficacia;

consulenze e studi finalizzati alle necessità conoscitive ed operative delle UU.SS.SS.LL.

Nello svolgimento delle suddette attività, il laboratorio di sanità pubblica potrà operare in raccordo con le strutture universitarie, nell'ambito delle convenzioni vigenti stipulate dalla Regione.

I compiti specifici, le attività e le relative modalità di attribuzione alle varie unità operative saranno determinati dal regolamento interno del laboratorio di sanità pubblica di cui all'art. 10 della presente legge.

Fermo restando i compiti attribuiti dalla legislazione vigente agli istituti zooprofilattici sperimentali, la programmazione regionale e quella locale dovranno definire il raccordo operativo tra l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e i laboratori di sanità pubblica del Piemonte per quanto concerne gli interventi che investono entrambe le competenze.

Art. 4.

Direzione del presidio

La direzione del presidio è affidata ad uno dei direttori di sezione, in possesso della specialità in igiene.

Il comitato di gestione ove è ubicato il presidio nomina il direttore, sentito il parere obbligatorio, da esprimersi entro il termine di 20 giorni dalla data della richiesta, del comitato permanente di cui al successivo art. 7.

Decorso tale termine il comitato assume il provvedimento di nomina di cui al precedente comma.

Il direttore del presidio ha i seguenti compiti:

coordina il funzionamento delle sezioni tecniche del laboratorio di sanità pubblica sotto il profilo organizzativo, nel rispetto dell'autonomia tecnica e delle competenze delle singole sezioni;

coordina l'attività dei servizi amministrativi e tecnico-economici interni al laboratorio ed è preposto funzionalmente al personale non assegnato alle singole sezioni;

formula semestralmente al comitato tecnico la relazione di sintesi sull'attività delle singole sezioni tecniche.

Il direttore del presidio partecipa alle riunioni dell'ufficio di direzione della U.S.S.L. in cui è ubicato il presidio quando si tratti di argomenti inerenti il laboratorio di sanità pubblica e garantisce il dovuto raccordo con i responsabili dei servizi di igiene pubblica delle UU.SS.SS.LL. di competenza territoriale.

L'incarico di direttore ha la durata di tre anni e può essere rinnovato.

Art. 5.

Organizzazione interna del laboratorio di sanità pubblica

Il laboratorio di sanità pubblica si articola nelle seguenti sezioni tecniche:

- 1 — medico-epidemiologica;
- 2 — biologica;
- 3 — chimica;
- 4 — fisica-impiantistica.

Ad ogni sezione tecnica è preposto un direttore di livello apicale nel profilo professionale inerente la disciplina oggetto della sezione tecnica stessa, che deve assicurare l'adempimento dei compiti propri della rispettiva area di attività, nominato secondo le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 e dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

Il regolamento di cui al successivo art. 10 determina il campo di attività di ciascuna sezione tecnica.

Per il funzionamento e la gestione corrente del presidio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 8 circa la dotazione di un fondo separato, il laboratorio di sanità pubblica si avvale di personale amministrativo distaccato dai servizi della U.S.S.L. ove ha sede, nella misura fissata per ciascun laboratorio dal regolamento tipo di cui al successivo art. 10. Nel contingente di tale personale deve essere compreso almeno un dipendente del ruolo amministrativo - personale direttivo.

Il regolamento di cui al successivo art. 10 stabilisce entro quali limiti del fondo assegnato al presidio, e con quali modalità, il dipendente del ruolo amministrativo - personale laureato, su richiesta del direttore del presidio, può procedere agli acquisti di materiale corrente ed alla sostituzione urgente di dotazioni di laboratorio, fermo restando l'obbligo di rendiconto trimestrale al competente servizio della U.S.S.L.

All'organizzazione del lavoro del predetto personale amministrativo distaccato del presidio ed all'attività tecnico-economica sovrintende il direttore del laboratorio di sanità pubblica.

Il piano socio-sanitario regionale individua le peculiari attività da concentrarsi in singoli laboratori di sanità pubblica che saranno dotati del personale e delle attrezzature necessarie per far fronte a tale specifica funzione e che fungono da riferimento per l'intero territorio regionale o parte di esso.

La Regione, nel quadro della convenzione di cui all'art. 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, organizza per il personale tecnico dei laboratori di sanità pubblica, in collaborazione con l'Università, corsi di aggiornamento e corsi di perfezionamento con indirizzi specifici.

Art. 6.

Programmazione delle attività e modalità di intervento

Ciascun laboratorio di sanità pubblica programma la propria attività fatti salvi i compiti di Istituto sulla base di un piano annuale predisposto dal comitato tecnico di cui al successivo art. 9.

I piani di lavoro annuali devono contenere le scelte e le linee operative idonee al perseguimento degli obiettivi stabiliti in materia dal piano socio-sanitario regionale con particolare riferimento ai compiti affidati al laboratorio di sanità pubblica nell'indirizzo specifico, di cui al precedente art. 5, comma settimo.

Le attività del laboratorio di sanità pubblica vengono espletate, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2:

su disposizioni e/o indirizzi della giunta regionale;

in attuazione di programmi specifici, predisposti dal comitato tecnico di cui al successivo art. 9.

Nel caso di attività specifiche proprie del laboratorio:

verifica periodica di macchine ed impianti;

incarichi dell'autorità giudiziaria;

attività a carattere regionale;

compiti di controllo specificamente assegnati dalla legislazione al laboratorio;

il personale delle sezioni ha facoltà di accesso e di operatività in quanto incaricato di pubblico servizio.

In ogni caso e nella fattispecie di quelli del precedente comma, il personale del laboratorio incaricato, deve comunicare l'accesso al servizio competente per territorio.

La pianta organica del personale del laboratorio di sanità pubblica sarà stabilita nel regolamento previsto al successivo art. 10.

Le prestazioni eseguite per conto di enti pubblici saranno regolate da apposite convenzioni stipulate tra U.S.S.L. sede del presidio e l'ente interessato, nel rispetto della legislazione vigente, secondo lo schema-tipo approvato dalla legge regionale.

Le prestazioni a richiesta di terzi potranno essere eseguite compatibilmente con le esigenze di istituto risultanti dai piani di lavoro annuali e dai programmi specifici e con esclusione degli esami di laboratorio a scopo di accertamento clinico. Tali prestazioni saranno svolte a carico dei richiedenti, nella misura stabilita dagli appositi tariffari.

Art. 7.

Comitato permanente

Per ciascun laboratorio di sanità pubblica è costituito un comitato permanente composto dai presidenti dei comitati di gestione delle UU.SS.SS.LL., che afferiscono al presidio e da un rappresentante regionale.

Al comitato permanente, presieduto dal presidente dell'U.S.S.L. ove è ubicato il presidio, sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formulare proposte in ordine alla gestione amministrativa del laboratorio di sanità pubblica;

b) indicare le priorità nella programmazione degli interventi ai fini della predisposizione del piano di lavoro annuale del laboratorio di sanità pubblica avendo riguardo in particolare agli indirizzi del piano socio-sanitario regionale ed alle competenze specifiche a livello regionale delle singole sezioni del laboratorio di sanità pubblica e verificando altresì la realizzazione degli obiettivi;

c) formulare proposte per la definizione dei rapporti tra il laboratorio di sanità pubblica ed i servizi delle UU.SS.SS.LL., gli enti locali territoriali, gli Istituti di ricerca, le Università;

d) formulare proposte per l'attività del laboratorio di sanità pubblica nel quadro generale del P.A.S. ed esprimere pareri vincolanti sui provvedimenti concernenti il fondo vincolato di cui al successivo art. 8, ivi compresi quelli dell'art. 3 della legge regionale 13 agosto 1986, n. 35;

e) esaminare con parere vincolante per il comitato di gestione della U.S.S.L. ove ha sede il laboratorio di sanità pubblica, di cui al successivo art. 10, predisposto dal comitato tecnico.

Al comitato permanente partecipano, senza diritto di voto, il direttore del laboratorio di sanità pubblica, i responsabili del servizio di igiene pubblica e del servizio veterinario delle UU.SS.SS.LL. comprese nel bacino di utenza del presidio ed un rappresentante per ciascuna provincia interessata per territorio.

Le modalità di funzionamento del comitato permanente sono disciplinate dal regolamento dei laboratori di sanità pubblica di cui al successivo art. 10.

Art. 8.

Fondo per il funzionamento del presidio multizonale

La Regione, in occasione del riparto del fondo sanitario, assegnerà alle UU.SS.SS.LL. interessate le somme vincolate per la gestione del laboratorio di sanità pubblica, tenendo conto anche della specificità delle funzioni assegnate alle sezioni del laboratorio stesso.

In tale sede, la Regione assegnerà quote specifiche per la dotazione del personale e delle attrezzature, atte a garantire, in coerenza con la normativa nazionale e regionale, la tutela ambientale, utilizzando anche eventuali fondi integrativi alla quota del F.S.N., provenienti da ulteriori stanziamenti nazionali.

Nel bilancio di previsione dell'U.S.S.L. ove ha sede il laboratorio, per quanto attiene il presidio devono essere separatamente previste le voci di destinazione del fondo vincolato.

L'U.S.S.L., ove ha sede il laboratorio, dovrà tenere, a norma dell'art. 18, comma secondo, punto c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, uno specifico conto di gestione da allegarsi al conto generale.

Art. 9.

Comitato Tecnico

Il direttore del presidio presiede e convoca, con cadenza di norma mensile, il comitato tecnico; garantisce altresì, d'intesa con il responsabile del servizio d'igiene pubblica dell'U.S.S.L. sede del laboratorio di sanità pubblica, i raccordi con la Regione, con gli enti territoriali, con gli altri laboratori di sanità pubblica e con la Sezione dell'istituto zooprofilattico competente per territorio.

Del comitato tecnico fanno parte i responsabili delle sezioni tecniche del laboratorio ed i responsabili dei Servizi di igiene pubblica e veterinario delle UU.SS.SS.LL. facenti parte del bacino di utenza; inoltre vi partecipa un funzionario in rappresentanza di ciascuna amministrazione provinciale interessata per territorio e un funzionario della giunta regionale, il dirigente della sezione dell'istituto zooprofilattico competente per territorio; su richiesta dei rispettivi responsabili possono essere consultati dal comitato tecnico altri operatori del laboratorio di sanità pubblica o dei servizi predetti.

Il comitato tecnico predispone il piano di lavoro annuale del laboratorio di sanità pubblica sulla base delle priorità indicate dal comitato permanente di cui al precedente articolo; predispone, sulla base del regolamento tipo approvato dalla giunta regionale, il regolamento del laboratorio di sanità pubblica; formula proposte per il coordinamento ed il collegamento funzionale con i servizi delle UU.SS.SS.LL. interessate, predisponendo anche programmi specifici nell'espletamento delle singole attività del laboratorio di sanità pubblica.

Le modalità di funzionamento e di esercizio dei compiti del comitato tecnico sono disciplinate dal regolamento tipo dei laboratori di sanità pubblica di cui al successivo art. 10.

Art. 10.

Regolamento tipo dei laboratori di sanità pubblica

Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, approva, 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento tipo sul funzionamento dei laboratori di sanità pubblica, nel quale devono essere individuate:

- a) la pianta organica del presidio;
- b) le funzioni e le attività da affidarsi a ciascuna sezione tecnica in cui si articola il laboratorio di sanità pubblica;
- c) i rapporti tra le sezioni tecniche e i collegamenti interdisciplinari come regolamento dal precedente art. 9;
- d) i compiti e le modalità di funzionamento degli organi collegiali di cui ai precedenti artt. 7 e 9;
- e) le modalità di gestione del fondo vincolato.

Art. 11.

Norma transitoria

In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 4, e limitatamente ai primi 5 anni di vigenza della legge, la direzione del presidio in carenza di personale con i requisiti previsti, può essere assegnata in via eccezionale e provvisoria anche ad uno dei direttori di sezione prescindendo dal possesso della specialità in igiene.

1. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 dicembre 1988

BELTRAMI

89R0102

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1988, n. 50.

Misure urgenti di adeguamento del piano socio-sanitario regionale approvato con legge regionale 3 maggio 1985, n. 59 e prorogato con legge regionale 15 giugno 1988, n. 30.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 52 del 28 dicembre 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al punto 2.3.5.4 dell'allegato B, legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, viene aggiunto il seguente ultimo comma:

«In attesa della definizione della rete di cui sopra vengono istituiti servizi di gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso gli ospedali S. Giovanni Vecchio e Nuova Astanteria Martini di Torino».

Art. 2.

1. Il penultimo capoverso della tabella n. 1 dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, riferita all'U.S.S.L. TO I, viene sostituito come segue:

Con atto formale l'U.S.S.L. TO I provvede alla distribuzione del totale di 160 p.l. tra le divisioni attualmente in esercizio e formalmente istituite e precisamente oncologia 25 posti, chirurgia generale 80 posti, radioterapia 25 posti, nonché la divisione di medicina generale, non ancora istituita, 30 posti.

Inoltre l'U.S.S.L. TO I istituisce formalmente la divisione di medicina generale, ed i servizi di laboratorio analisi, di anestesia e rianimazione e di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 3.

1. La tabella 1 dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, riferita all'U.S.S.L. TO VI (già TO IX, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7), viene integrata come segue:

L'U.S.S.L. TO VI (già TO IX, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7) istituisce formalmente il servizio di gastroenterologia ed endoscopia digestiva.

Art. 4.

1. La tabella n. 1 dell'allegato B della legge regionale 3 maggio 1985, n. 59, riferita all'U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7), viene sostituita come segue:

U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7).

Nell'U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7) è in corso di costruzione l'ospedale V. Valletta. I servizi e i reparti sono i seguenti:

SERVIZI

D.E.A. di 1° livello	
anestesia e rianimazione	6 letti
radiodiagnostica	
laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche	
anatomia e istologia patologica	
recupero e rieducazione funzionale	15 letti
farmacia	
antenna trasfusionale	
cardiologia	15 letti
nefrologia e dialisi con 14 posti dialisi	
psichiatria	15 letti
odontoiatria	
medicina del lavoro	

REPARTI

medicina generale	50 letti
geriatria	60 letti
oncologia con indirizzo geriatrico	60 letti
chirurgia generale	50 letti
neurologia	15 letti
pneumologia	30 letti
oculistica	15 letti
ortopedia-traumatologia	30 letti
otorinolaringoiatria	15 letti
urologia	30 letti

Il reparto di pneumologia sarà attivato tramite trasferimento dal S. Luigi di Orbassano e il reparto di ortopedia-traumatologia tramite trasferimento dal C.T.O.

Inoltre nella struttura sarà localizzato il poliambulatorio di tipo A.

Le indicazioni suddette costituiscono il riferimento per la definizione del progetto edilizio relativo al completamento della struttura già in parte realizzata; le eventuali variazioni di dotazione di posti letto per i reparti ed i servizi, che si rendessero opportune in sede di progettazione in relazione all'esame di compatibilità degli spazi disponibili nella struttura esistente rispetto alle funzioni descritte, saranno recepite in sede di formulazione del prossimo piano socio-sanitario regionale, tenendo conto comunque che i posti letto complessivi non devono superare le 450 unità.

Le indicazioni relative ai centri di supporto e riferimento saranno dati al momento dell'entrata in funzione dello stabilimento ospedaliero.

Fratanto l'U.S.S.L. TO X (già TO IV, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7), si appoggerà agli stabilimenti ospedalieri di TO VIII (già TO II, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7) e TO IX (già TO III, così modificata a norma della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 7).

Quanto sopra fermo restando i contenuti del protocollo d'intesa regione Piemonte e istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» (I.N.R.C.A.) già stipulato e gli eventuali protocolli d'intesa aggiuntivi necessari per l'attuazione del presente articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 23 dicembre 1988

BELTRAMI

89R0103

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 51.

Modificazioni alla legge regionale 9 giugno 1988, n. 28.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di spesa recata dall'art. 7 della legge regionale 28/88 è aumentata, per l'anno 1989, di lire 2.500 milioni.

2. È autorizzato il trasferimento all'anno 1989 e per l'importo di lire 10.000 milioni dell'accantonamento previsto dall'art. 9, comma 2 della legge regionale 28/88, destinato alla costituzione del «Fondo per il finanziamento di interventi per l'innovazione e lo sviluppo».

3. È autorizzato il trasferimento all'anno 1989 dell'accantonamento disposto dalla legge regionale 27/88, incrementato dall'art. 9, comma 2, della legge regionale 28/88 e destinato alla costituzione del «Fondo straordinario per l'occupazione e lo sviluppo».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 28 dicembre 1988

BELTRAMI

89R0104

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1988, n. 52.

Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988: Parco naturale dell'Argentera; Parco naturale del Sacro Monte di Crea; Parco naturale delle Lame del Sesia; Azienda regionale dei Parchi suburbani (Venaria Reale); Parco naturale dei Laghi di Avigliana.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 1 del 4 gennaio 1989)

(Omissis).

89R0105

GIUSEPPE MARZIALE, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 43/r - GENOVA, Libreria Roldano, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Trilione, via del Trilione, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 60;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 265.000
- semestrale	L. 145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 40.000
- semestrale	L. 25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 150.000
- semestrale	L. 85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 500.000
- semestrale	L. 270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1989.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 200.000
Abbonamento semestrale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.